



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Verbale n. 3, seduta del 19 novembre 2020.

L'anno 2020, il giorno 19 novembre alle ore 9:30, in collegamento Skype, si è tenuta la riunione della COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE.

Presenti:

Valeria CAMPO, presidente della commissione (in collegamento skype);

Leonardo ANGELINI;

Jones REVERBERI;

Domenico SICLARI (in collegamento skype);

Marco CHIRIOTTI.

Svolge le funzioni di Segretario il funzionario amministrativo Stefano Zuccarello, componente del Servizio I.

Assistono:

Donatella Ferrante, dirigente del Servizio I e l'assistente amministrativo Gioacchino Parisse, componente del medesimo Servizio, fornendo sostegno su quanto rilevato durante l'istruttoria amministrativa delle pratiche esaminate e sulle tabelle redatte ad ausilio del lavoro che deve essere svolto durante l'odierna seduta.

I componenti della Commissione dichiarano di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo con enti o soggetti rientranti nei settori di competenza della Commissione né finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da parte della Commissione, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 10 febbraio 2014.

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti, quindi, l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per trattare i seguenti argomenti posti all'o.d.g.

- 1 – approvazione verbale seduta precedente;**
- 2 - esame domande per acquisti anno 2020 - settore circense e spettacolo viaggiante;**
- 3 – varie ed eventuali – (riesame istanza della società Parco della Standiana S.r.l.).**

1 – approvazione verbale seduta precedente.

Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente.

2 - esame domande per acquisti anno 2020 - settore circense e spettacolo viaggiante.

Vengono sottoposte al parere della Commissione le 32 istanze di contributo pervenute per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, di cui all'articolo 34 del D.M. 27 luglio 2017, n. 48 e s.m.i.

L'Amministrazione dopo le verifiche documentali in fase istruttoria, avendo rilevato aspetti di inammissibilità, comunica alla Commissione di aver provveduto a notificare ai sotto indicati interessati il relativo preavviso provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/90 e s.m.i. per i motivi a fianco di ciascuno indicati.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3202-3314

PEC: mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-s@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

D'ANTUONO SARA: il costo dell'acquisto pari ad € 12.340,00 è inferiore all'importo minimo di spesa ammissibile pari ad € 20.000,00 stabilito a valere per il triennio 2018/2020 con il decreto del Direttore Generale Spettacolo del 21/11/2017 n. 1944, relativamente agli acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, di cui all'articolo 34 del D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i.;

DEGLI INNOCENTI ALESSANDRO: preso atto del contraddittorio tra l'Amministrazione ed il soggetto richiedente, la Commissione conferma l'inammissibilità dell'istanza in quanto le fatture presentate a corredo della stessa si riferiscono al 2019 e a parti dell'attrazione, non al bene nella sua integrità ed unitarietà, laddove il D.M. autorizza, chiaramente, domande aventi ad oggetto solo l'acquisto di attrazioni che costituiscono un unicum corrispondente ad una delle tipologie inserite nell'elenco delle attività spettacolari dei trattenimenti e delle attrazioni, di cui all'art. 4 della legge n. 337/1968.

L'unica fattura che si riferisce all'annualità corrente (esercizio finanziario 2020) è quella del montaggio di un parte dell'attrazione, quindi non alla sua interezza, per altro fornito da un venditore diverso da quello che ha effettuato il montaggio stesso.

In considerazione, pertanto, delle norme del D.M. che non prevedono il finanziamento del montaggio ma solo dell'acquisto di beni ammortizzabili (indicati all'articolo 34, comma 2, lett. dalla a) alla e)) e di quanto già esposto, ovvero, l'acquisto di un bene unico, l'istanza non può essere accolta;

ELMAC II S.r.l.: il legale rappresentante della società non ha dimostrato il possesso del requisito di avere svolto attività a livello professionale per almeno un triennio nell'ambito dello spettacolo viaggiante, stabilito all'art. 33, comma 7 del D.M., per l'ammissibilità al contributo, infatti, le autorizzazioni rilasciate dal competente ufficio del Comune di Pomezia (Roma), ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. per gli anni 2017/2018/2019, sono intestate all'amministratore delegato della società ZOOMARINE Spa; non sono state prodotte, nonostante la richiesta dell'Amministrazione, le copie delle licenze temporanee a dimostrazione dell'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante per almeno un triennio; inoltre, l'Amministrazione ritiene che la domanda è stata presentata dalla società ELMAC II S.r.l., che ha acquistato le attrazioni, nelle more di un processo di fusione con la società ELMAC S.r.l., venditrice delle stesse;

GERARDI MORENO: il bene oggetto dell'acquisto non corrisponde a quello dichiarato nell'istanza di contributo e non può essere considerato un bene strumentale, in quanto non incluso tra quelli indicati all'art. 34, c. 2 lettere dalla a) alla e) del D.M.; inoltre, il D.M. si riferisce all'acquisto di attrazioni nella loro interezza e funzionalità come definite per ciascuna specifica tipologia nell'elenco delle attività spettacolari dei trattenimenti e delle attrazioni, di cui all'art. 4 della legge n. 337/1968;

GIARDI STEFANO: sia la fattura emessa dalla ditta fornitrice in data 17 aprile 2019 che l'atto di registrazione e di assegnazione del codice identificativo al bene oggetto dell'acquisto rilasciato dal comune competente in data 29 luglio 2019 sono fuori dai termini stabiliti rispettivamente all'articolo 34, comma 3, lett. a) e lett. e) del D.M. in quanto antecedenti alla data del 1 ottobre 2019;

JESOLONICE SAS DI DE CINTIO FEDERICO & C.: il costo relativo all'acquisto delle n. 3 attrazioni denominate "Soggetti a dondolo" pari ad € 22.000,00 non è ammissibile al contributo in quanto la domanda di voltura dei relativi atti di registrazione e di assegnazione dei codici identificativi è stata presentata al Comune competente in data 5 novembre 2020; mentre il costo relativo all'acquisto dell'attrazione denominata "Altalena a barche azionata a motore"(diversa dall'attrazione denominata "Altalena a barche per bambini" indicata nell'istanza) pari ad € 35.000,00 non è ammissibile al contributo in quanto la domanda di registrazione e di assegnazione del codice identificativo è stata presentata al Comune competente in data 22 ottobre 2020; infatti, le suddette istanze sono state presentate ai Comuni competenti in date successive al termine di cui all'articolo 34, comma 3, lett. e) del D.M. che sancisce che la domanda deve essere corredata, a pena di inammissibilità, della "documentazione comprovante l'avvenuta registrazione dell'attrazione oggetto dell'acquisto, e attribuzione del relativo codice identificativo, rilasciato a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente a quello in cui si richiede il contributo dai comuni competenti, ovvero copia della domanda di registrazione e di attribuzione del codice medesimo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministero



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3202-3314

PEC: mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-s@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

dell'Interno 18 maggio 2007 e successive modificazioni. Non sono accettate domande che abbiano un codice identificativo intestato alla ditta venditrice o costruttrice, o richiesto o volturato in data successiva a quella di scadenza per la presentazione della domanda di contributo”.

Sono ammessi i costi relativi all'acquisto delle attrazioni denominate “Miniottovolante acquatico”, “Giostra a seggiolini” e “Motonautica per bambini ed adulti”;

LAZZARI MASSIMO: preso atto del contraddittorio tra l'Amministrazione ed il soggetto richiedente, la Commissione conferma l'inammissibilità del costo pari ad € 196.721,33 relativo all'acquisto del bene denominato “Pista ghiaccio”, in quanto dalla documentazione prodotta a corredo dell'istanza risulta un contratto di locazione tra la società Industrial Frigo Srl e l'esercente Lazzari Massimo, dal quale si evince che le parti figurano rispettivamente come locatore e locatario. Inoltre, nella comunicazione di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 e s.m.i. la società Industrial Frigo Srl comunica al Comune competente la cessione in “locazione” del bene a Lazzari Massimo. Inoltre, l'atto di registrazione e di assegnazione del codice identificativo al bene “Pista di pattinaggio su ghiaccio mod. D serie 2 id. 22” è stato richiesto e rilasciato alla ditta Industrial Frigo Srl. Tale provvedimento non è stato volturato come prescritto all'articolo 4, comma 10, del decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 e s.m.i. e come disposto dall'articolo 34, comma 3, lett. e) del D.M. che stabilisce che la domanda deve essere corredata, a pena di inammissibilità, della “documentazione comprovante l'avvenuta registrazione dell'attrazione oggetto dell'acquisto, e attribuzione del relativo codice identificativo, rilasciato a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente a quello in cui si richiede il contributo dai comuni competenti, ovvero copia della domanda di registrazione e di attribuzione del codice medesimo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 e successive modificazioni. Non sono accettate domande che abbiano un codice identificativo intestato alla ditta venditrice o costruttrice, o richiesto o volturato in data successiva a quella di scadenza per la presentazione della domanda di contributo”.

Si rileva, infine, che nel libretto d'uso e manutenzione è attestato che l'attrazione è stata costruita nel 2018 così come dal documento di trasporto n. 4369 del 5 novembre 2018 risulta che la stessa è stata parzialmente consegnata nello stesso anno, per poi essere ricondotta alla società Industrial Frigo S.r.l. dove è tuttora giacente, come dichiarato nelle controdeduzioni inviate dall'esercente a seguito del preavviso di provvedimento negativo parziale notificato dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

E' ammesso il costo relativo all'acquisto di n. 8 “Baby car”.

Infine, con riferimento alle osservazioni pervenute telematicamente in data 11 novembre 2020 da parte dell'avvocato Alberto Polini ed acquisite con il ns. prot. n. 17208 in pari data si rileva, oltre a quanto già comunicato con il preavviso di rigetto ns. prot. n. 16754 del 02 novembre 2020, che sia il contratto che la comunicazione trasmessa dalla società Industrial Frigo S.r.l. al comune competente, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 e s.m.i., fanno riferimento alla locazione e non all'acquisto del bene.

MAFECO S.r.l.: preso atto del contraddittorio tra l'Amministrazione ed il soggetto richiedente la Commissione conferma che la domanda di contributo presentata per l'anno 2020 non può essere accolta in quanto l'atto di registrazione e di assegnazione del codice identificativo all'attrazione oggetto dell'acquisto è stato rilasciato dal Comune competente in data 25 giugno 2019 con prot. n. 26176, ovvero, in data anteriore a quella disposta dall'articolo 34, comma 3, lett. e) del D.M., che stabilisce che la domanda deve essere corredata, a pena di inammissibilità, della “documentazione comprovante l'avvenuta registrazione dell'attrazione oggetto dell'acquisto, e attribuzione del relativo codice identificativo, rilasciato a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente a quello in cui si richiede il contributo dai comuni competenti, ovvero copia della domanda di registrazione e di attribuzione del codice medesimo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 e successive modificazioni. Non sono accettate domande che abbiano un codice identificativo intestato alla ditta venditrice o costruttrice, o richiesto o volturato in data successiva a quella di scadenza per la presentazione della domanda di contributo”;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3202-3314

PEC: mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-s@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

La Commissione prende atto delle domande ritenute inammissibili dall'amministrazione per le suddette motivazioni, e con solerte valutazione accoglie le istanze presentate dagli esercenti di spettacolo viaggiante, di seguito indicati nella tabella.

Anno 2020 – Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali – Art. 34 D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i.:

n.	Soggetto	Regione	Provincia	Comune	Contributo €
1	STIGLIANO MASSIMO STGMSM70T15F399N	BASILICATA	Matera	Policoro (MT)	12.250,00
2	MARSICO ELVIO MRSLVE82M23C352J	CALABRIA	Crotone	Isola di Capo Rizzuto (KR)	63.000,00
3	VERDE LUIGI VRDLGU66S21L259B	CAMPANIA	Avellino	Sirignano (AV)	115.500,00
4	DE MATTEO RICCARDO DMTRCR83T14B963X	CAMPANIA	Caserta	Caserta (CE)	115.500,00
5	LIBERTY CITY FUN SRL 04082231210	CAMPANIA	Napoli	Volla (NA)	115.500,00
6	CATTER LUCA PATRIZIO CTTLPT68S30A703E	EMILIA-ROMAGNA	Ferrara	Ferrara (FE)	17.500,00
7	FABBI ROBERTO FBBRRT61M28F097P	EMILIA-ROMAGNA	Forlì - Cesena	Cesena (FC)	7.035,00
8	FARNETI RICCARDO FRNR82H24C573L	EMILIA-ROMAGNA	Forlì - Cesena	Forlì (FC)	7.252,00
9	MAMBELLI ALAN MMLNA79H05E289Z	EMILIA-ROMAGNA	Forlì - Cesena	Forlimpopoli (FC)	77.000,00
10	CANTERINI VALERIA CNTVLR58A52H294G	EMILIA-ROMAGNA	Rimini	Misano Adriatico (RN)	28.000,00



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3202-3314

PEC: mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-s@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

n.	Soggetto	Regione	Provincia	Comune	Contributo €
11	FILIPPI MARIACRISTINA FLPMCR71B59H294F	EMILIA-ROMAGNA	Rimini	Rimini (RN)	9.622,00
12	LAZZARI MASSIMOLZZMSM61H08H501E	LAZIO	Roma	Roma (RM)	11.431,00
13	PARISI GERKY PRSGKY85H28D969V	LOMBARDIA	Bergamo	Bergamo (BG)	115.500,00
14	MORANDI ANDREA UMBERTO MRNNRM78M25L400L	LOMBARDIA	Bergamo	Caravaggio (BG)	10.150,00
15	LA TORRE GIOCHI SRL 01915570137	LOMBARDIA	Como	Como (CO)	36.374,00
16	ZANFRETТА LORENZO ZNFLNZ51B15H736T	LOMBARDIA	Milano	Corbetta (MI)	29.750,00
17	BALDASSARRE ORNELLA BLDRLL60M59G526P	PIEMONTE	Cuneo	Fossano (CN)	35.000,00
18	CHIRIVI' IOLANDA CHRLND63P43H839G	PUGLIA	Barletta-Andria-Trani	San Ferdinando di Puglia (BT)	9.926,00
19	GRECO DANIELE GRCDNL75S15I549J	PUGLIA	Lecce	Cutrofiano (LE)	49.525,00
20	MONTENERO CLAUDIO MNTCLD70E02L049S	PUGLIA	Taranto	Palagianello (TA)	115.500,00
21	CECCHI ALBERTO GIOVANNI CCCLRT64L13C351R	SICILIA	Catania	Catania (CT)	37.450,00
22	FIORENTINO GIOVANNA FRNGNN51C42G273M	SICILIA	Siracusa	Siracusa (SR)	24.960,00



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3202-3314

PEC: mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-s@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

n.	Soggetto	Regione	Provincia	Comune	Contributo €
23	ARCADE S.N.C. DI ZUCCHETTO ENNIO E C. 03828470272	VENETO	Venezia	Jesolo (VE)	20.941,00
24	JESOLONICE S.A.S. DI DE CINTIO FEDERICO & C. 03637750278	VENETO	Venezia	Jesolo (VE)	62.420,00
TOTALE					1.127.086,00

Ai sensi dell'art. 5 comma 12 del D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i., il contributo è stato calcolato applicando la percentuale del 35% della spesa ritenuta ammissibile, arrotondando gli importi all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite.

L'Amministrazione comunica di aver provveduto a notificare alla *JESOLONICE s.a.s. di De Cintio Federico e & C.* e all'esercente *LAZZARI MASSIMO* il relativo preavviso di provvedimento negativo parziale ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/90 e s.m.i. per i motivi sopra esposti.

Al fine di accertare i requisiti di ammissibilità, sono oggetto di richiesta di integrazione documentale, le istanze di contributo presentate dai seguenti soggetti.

D'INTRONO SAS di D'Introno Aldo & C. S.a.s.;

SIVIERI GIANCARLO.

3 – varie ed eventuali.

L'Ufficio comunica alla Commissione che il Ministero è stato invitato ad eseguire le disposizioni, di cui al parere interlocutorio emesso dal Consiglio di stato - Sezione Prima - numero affare 00677/2020, richiamando nuovamente questa Commissione al riesame della domanda della società Parco della Standiana S.r.l. che aveva presentato ricorso per l'annullamento del decreto del Direttore Generale Spettacolo n. 2102 del 25 novembre 2019, quest'ultimo recependo il parere della Commissione consultiva verbalizzato nella seduta del 19.11.2019.

L'invito è disposto alla luce delle circostanze in fatto emerse, con particolare riferimento alla nota del 19 febbraio 2020 del Comune di Ravenna con la quale formalizzava la rettifica dell'atto di registrazione e assegnazione del codice identificativo all'attrazione "Kiddy Monster – Giostra Apollo 2000".

La Commissione, dopo aver attentamente riesaminato la documentazione formale, fotografica e tecnica, ha positivamente preso atto della rettifica del Comune di Ravenna (nota del 19/02/2020) e sulla base della documentazione fotografica e tecnico-descrittiva non ha rinvenuto alcuna possibilità di ricondurre la giostra denominata "Kiddy Monster – Giostra Apollo 2000" alla "Giostra Apollo 2000" presente nell'elenco ministeriale, confermando il parere negativo al contributo richiesto per la seguente motivazione.

L'inserimento nell'elenco delle attrazioni costituisce un presupposto d'ordine generale ed infatti il D.M. 27 luglio 2017 ne disciplina l'aggiornamento. L'elenco oltre a denominare le attrazioni ne fornisce le caratteristiche identitarie. In particolare la Giostra Apollo 200 nell'elenco ministeriale è descritta "Giostra azionata a motore, composta da un nucleo centrale al quale sono appese tramite rigidi tubi, vetturette per due persone che nel girare ricevono una ulteriore spinta da appositi pistoni".



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3202-3314

PEC: mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-s@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

La “giostra Apollo 2000”, non è pertinente alla “Kiddy Monster – Giostra Apollo 2000”, in quanto non ha albero centrale dal quale ricevere la spinta per ruotare. Il movimento viene impresso da un motoriduttore con cremagliera e/o ralla posto alla base della attrazione nel blocco centrale, cui sono agganciati i pali verticali inclinati che sorreggono la struttura orizzontale posta nella parte alta portante i bracci con i sedili, con evidenti e sostanziali differenze costruttive rispetto alla giostra “Kiddy Monster – Giostra Apollo 2000” della società ricorrente, in quanto il movimento è trasmesso da una motorizzazione posta a due terzi dell’altezza dell’albero centrale (del tutto inesistente nella giostra Apollo 2000 tradizionale) che sorregge anche tutta l’attrazione. Inoltre e non di poco conto, i bracci consistenti da assi metallici sono indipendenti uno dall’altro al quale sono agganciate le motociclette al posto delle vetturette.

Per le suddette motivazioni la Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante ha espresso parere negativo al contributo per l’acquisto dell’attrazione denominata “Giostra Apollo 2000 - Kiddy Monster”.

Trattati gli argomenti posti all’o.d.g. la seduta si conclude alle ore 11,35.

IL SEGRETARIO
Stefano Zuccarello
(f.to)

IL PRESIDENTE
Valeria CAMPO
(f.to)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3202-3314

PEC: mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-s@beniculturali.it